

Esempi tratti dalla prassi giudiziaria

1 Condanne

I seguenti esempi tratti dalla prassi giudiziaria illustrano gli atti di discriminazione razziale commessi in pubblico che hanno portato a **una condanna** per violazione dell'articolo 261^{bis} del Codice penale svizzero (CP). Nel giudicare questi atti le autorità decisionali hanno considerato la fattispecie nel contesto generale e non si sono limitate a pronunciare una condanna soltanto per l'esternazione o l'atto in sé. Una sintesi degli esempi scelti e presentati e altre sentenze giudiziarie sono disponibili sul sito della CFR alla rubrica «Raccolta di casi giuridici» (<http://www.ekr-cfr.ch/ekr/>).

1.1 Incitazione all'odio e alla discriminazione (art. 261^{bis} comma 1 CP)

Una persona è stata condannata al pagamento di una multa di 1000 franchi per avere diffuso su una piattaforma chat il messaggio «Sevoboy und UCK sind Dreck, der bereinigt sein muss. Wir werden sie alle vernichten - die Albaner. Verbrennt UCK und Albaner. SCHEISS Albaner, muss man vernichten» (I sevoboy e l'UCK sono feccia da estirpare. Li stermineremo tutti gli albanesi. Bruciate l'UCK e gli albanesi. Bisogna sterminare gli albanesi di merda.). La sentenza è stata motivata con il fatto che esternazioni quali «Dreck» (feccia), «Scheiss» (di merda), «bereinigen» (estirpare) e «vernichten» (sterminare) sono lesive della dignità umana della popolazione albanese e dei membri dell'UCK. Inoltre la frase «Verbrennt UCK und Albaner» (Bruciate l'UCK e gli albanesi) è stata qualificata come un'incitazione diretta all'odio e alla discriminazione.

1.2 Propagazione di ideologie (art. 261^{bis} comma 2 CP)

Una persona che gestiva un commercio di vendita per corrispondenza di CD con testi razzisti destinati a «interessati con idee affini» è stata condannata dalla prima istanza giudiziaria cantonale a una pena detentiva senza condizionale di quattro mesi e a una multa di 1000 franchi per ripetuta e in parte tentata discriminazione razziale. Nell'agire dell'imputato il tribunale ha ravvisato la fattispecie della propagazione di un'ideologia razzista e dell'incitazione all'odio e alla discriminazione.

1.3 Organizzazione di azioni di propaganda (art. 261^{bis} comma 3 CP)

La prima istanza giudiziaria cantonale ha condannato due persone a una pena detentiva dopo che, durante un controllo d'identità, erano stati trovati nella loro auto manifesti e bandiere con simboli nazionalsocialisti e CD con contenuti razzisti e incitanti alla violenza. Il materiale era destinato a una festa di skinhead, dove avrebbe dovuto essere utilizzato e consegnato a terzi.

1.4 Discredito o discriminazione (art. 261^{bis} prima metà comma 4 CP)

- a. Le autorità di perseguimento penale hanno condannato per discriminazione razziale una persona che aveva minacciato alcuni nomadi di investirli con un escavatore, di annientarli e di incendiare i loro alloggi. In seguito l'imputato era passato con l'automobile a tutta velocità vicino alle loro roulotte e davanti ai bambini che vi stavano giocando.

- b. La prima istanza cantonale ha condannato a una multa di 500 franchi una persona che aveva distribuito volantini con lo slogan «Linke, Punks, Asylanten und sonstiger Abschaum werden zum Anfeuern des Lagerfeuers verwendet» (Gli estremisti di sinistra, i punk, i richiedenti l'asilo e altra feccia servono ad accendere i fuochi dell'accampamento) per avere discreditato in modo lesivo la dignità umana di un gruppo di persone.
- c. Una persona è stata condannata per discriminazione razziale dalla prima istanza cantonale a una pena detentiva con la condizionale per aver qualificato alcuni giovani svizzeri di «Scheiss-Schweizer» (svizzeri di merda) e per averli insultati con l'epiteto «Scheiss-Schweiz» (Svizzera di merda). Secondo il tribunale, gli insulti proferiti con termini della sfera fecale costituiscono una forma di discredito particolarmente grave e lesiva della dignità umana per i gruppi di persone cui sono rivolti.
- d. Durante una discussione sono volati insulti verso la cameriera di un ristorante, definita «Negerhure» (puttana negra), «schwarze Sauschlampe» (schifosa squaldrina negra), «Saunegerin» (negra di merda) e «Lügnerin» (bugiarda). La persona imputata è stata condannata al pagamento di una multa di 400 franchi per discriminazione razziale.
- e. Durante un viaggio in treno che portava tifosi alla partita fra Svizzera e Israele è scoppiato un alterco fra due persone: l'accusato ha insultato la vittima e gli altri tifosi israeliani qualificandoli di «Scheissjuden» (ebrei di merda) e si è messo a gridare ad alta voce «Ein Zug, ein Zug, ein Zug nach Auschwitz» (un treno, un treno, un treno per Auschwitz). Il tribunale ha ritenuto che le esternazioni «nächste Station Auschwitz» (prossima fermata Auschwitz) o «ein Zug nach Auschwitz» (un treno per Auschwitz) costituiscano una minimizzazione grossolana del più grande sterminio di massa dell'età moderna. L'imputato è stato condannato al pagamento di una multa di 500 franchi.

1.5 Negazione del genocidio (art. 261^{bis} seconda metà comma 4 CP)

- a. Su una piazza cittadina molto animata, riferendosi agli stranieri un uomo ha proferito la frase «wenn Hitler noch leben würde, wären alle (Ausländer) vergast worden» (se Hitler fosse ancora vivo, li [stranieri] avrebbe gasati tutti). A un cittadino turco che stava per intervenire ha detto che era una scimmia, non un essere umano. La prima istanza giuridica cantonale vi ha ravvisato una minimizzazione del genocidio commesso sotto il nazionalsocialismo e una denigrazione della persona intervenuta. L'imputato è stato condannato al pagamento di una multa di 500 franchi.
- b. Una persona che ha negato pubblicamente in diverse città svizzere il genocidio armeno del 1915 nel Regno ottomano è stata condannata dal tribunale di polizia, dal tribunale cantonale e dal Tribunale federale a una pena pecuniaria di 9000 franchi e a una multa di 3000 franchi per violazione della norma penale contro la discriminazione razziale. Nella sua sentenza, l'Alta Corte ha stabilito che la norma penale si applica alla negazione di tutti i genocidi e che, in ragione del consenso storico e politico sul genocidio armeno, la sua negazione deve essere considerata come una discriminazione razziale.

1.6 Rifiuto di fornire un servizio (art. 261^{bis} comma 5 CP)

Una cameriera è stata condannata al pagamento di una multa di 500 franchi per essersi rifiutata due volte a servire tre clienti africani di pelle nera e per averli fatti uscire dal ristorante con la motivazione che, nel locale, non si servivano persone di colore.

2 Assoluzioni

I seguenti esempi tratti della prassi giudiziaria illustrano gli atti di discriminazione razziale commessi in pubblico che **non hanno portato** a una condanna per violazione dell'articolo 261^{bis} del Codice penale svizzero (CP). Una sintesi degli esempi scelti e presentati e altre sentenze giudiziarie sono disponibili sul sito della CFR alla rubrica «Raccolta di casi giuridici» (<http://www.ekr-cfr.ch/ekr/>).

2.1 Incitazione all'odio e alla discriminazione (art. 261^{bis} comma 1 CP)

Nel quadro di una votazione, un partito politico ha condotto una campagna contro lo stanziamento di un contributo cittadino a favore di un progetto d'integrazione per famiglie albanesi del Kosovo. Nei manifesti per la votazione e in inserzioni sui quotidiani si poteva leggere il seguente slogan: «Kontaktnetz für Kosovo-Albaner nein» (No alla rete di contatti per kosovari albanesi). Contro dieci persone è stata promossa un'accusa di discriminazione razziale. La prima istanza giudiziaria cantonale ha assolto tutti e dieci gli imputati: nella sentenza è stato stabilito che non avevano incitato né all'odio né alla discriminazione e nemmeno avevano discredito e discriminato persone in modo lesivo della dignità umana.

2.2 Propagazione di ideologie (art. 261^{bis} comma 2 CP)

In un'intervista pubblicata su diversi quotidiani, una persona aveva dichiarato il proprio antisemitismo e la sua posizione contraria all'istituzione di uno stato ebraico. Accusata, la persona aveva poi negato di avere mai affermato di essere contraria agli ebrei e a uno Stato ebraico o di impegnarsi per la conservazione della razza bianca. La competente agenzia di stampa aveva rifiutato di fornire all'Ufficio dei giudici istruttori il nome del giornalista o eventuali registrazioni dell'intervista. Per tale motivo non è stato possibile provare in misura sufficiente che l'imputato aveva effettivamente dichiarato quanto riportato nell'intervista. Secondo la prima istanza giudiziaria cantonale, le esternazioni in questione non corrispondevano alla fattispecie della propagazione di ideologie ai sensi della norma penale contro la discriminazione razziale. La corte è giunta a questa conclusione anche perché l'imputato aveva precisato nell'intervista che il suo partito è contrario alla violenza e condanna il genocidio degli ebrei. L'accusa di discriminazione è pertanto venuta a cadere.

2.3 Discredito o discriminazione (art. 261^{bis} prima metà comma 4 CP)

- a. Una persona è stata condannata in prima istanza a una pena detentiva di tre mesi con la condizionale per aver insultato un gruppo di persone davanti a un ristorante con «Huere Albaner» (albanesi figli di puttana) e «Scheiss Jugos» (jugoslavi di merda). Il Ministero pubblico del Cantone di Zurigo ha interposto ricorso contro questa decisione chiedendo l'assoluzione dall'accusa di discriminazione razziale. La seconda istanza giudiziaria ha assolto la persona imputata in quanto non aveva ravvisato nel suo comportamento la fattispecie del discredito della dignità umana ai sensi della norma penale contro la discriminazione razziale. Secondo il tribunale, l'imputato non ha né disconosciuto il diritto della popolazione albanese a una vita in condizioni di parità all'interno dello Stato, né ridotto queste persone al rango di esseri inferiori.
- b. Durante un dibattito, l'imputato ha apostrofato la parte attrice con gli epiteti «tangentopoli» e «mani pulite» e rappresentato gli italiani e lo Stato italiano in generale

come una banda di gente corrotta. La prima istanza giudiziaria ha assolto l'imputato dall'accusa di discriminazione razziale, poiché non erano dati né il criterio del carattere pubblico dell'esternazione né la fattispecie del discredito ai sensi della norma penale contro la discriminazione razziale. Secondo il tribunale, il solo fatto di attribuire a un gruppo di persone determinati comportamenti e caratteristiche negativi non basta a violare la dignità umana dei suoi membri.